Il trust in Italia secondo la giurisprudenza tributaria

di Stefano Loconte e Giancarlo Marzo

A oltre 20 anni dall'entrata in vigore nel nostro ordinamento della Convenzione internazionale che ha consentito il riconoscimento anche in Italia di un istituto importante quale quello del trust, è opportuno provare a fare il punto della giurisprudenza di merito che sta contribuendo a meglio definirne le connotazioni tributarie.

Prima di passare in rassegna le pronunce della giurisprudenza tributaria di merito relative all'imposizione del trust, eccone brevemente i tratti caratteristici. Il trust, istituto privo di una disciplina civilistica nell'ordinamento italiano, è stato riconosciuto nel nostro paese con la ratifica della Convenzione dell'Aia del 1º luglio 1985, resa esecutiva con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, in vigore dal 1° gennaio 1992 (Convenzione relativa alla legge sui trusts e al loro riconoscimento). In seguito alla ratifica, pur in assenza di una regolamentazione civilistica e fiscale ad hoc, hanno trovato ingresso e riconoscimento nel nostro ordinamento sia i trust istituiti all'estero sia quelli istituiti nel nostro paese. L'Italia, tuttavia, non si è obbligata al riconoscimento di qualsiasi trust, ma esclusivamente di quelli istituiti volontariamente, provati per iscritto (il negozio istitutivo di trust può anche essere orale) e aventi le caratteristiche minime tipizzate dalla Convenzione.

La dinamica strutturale dell'istituto ne ha comportato l'affermazione come valido strumento di pianificazione patrimoniale e fiscale non solo per le imprese, ma anche per le famiglie, determinando un incremento del suo utilizzo con le più diverse finalità (tutela di soggetti incapaci, pianificazione dei passaggi generazionali della ricchezza, garanzia per il

buon esito di operazioni commerciali, tutela dell'integrità di patrimoni e imprese, gestione dei rapporti patrimoniali tra coniugi o tra soggetti conviventi, perseguimento finalità socialmente utili, risoluzione di situazioni di incompatibilità di tipo professionale o legate a conflitti di interesse ecc.).

Il trust è uno strumento di origine anglosassone che consente di separare taluni beni o diritti dal patrimonio personale di un soggetto (settlor), destinandoli alla soddisfazione di specifici interessi meritevoli di tutela dei beneficiari o al raggiungimento di uno scopo determinato, mediante l'affidamento degli stessi a un gestore (trustee). Il trustee deve gestire e disporre dei beni e degli altri diritti eventualmente apportati secondo le volontà del costituente esplicitate nell'atto istitutivo e nel rispetto della legge, rendendo conto del suo operato.

L'effetto principale è quello della segregazione patrimoniale in base alla quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del settlor, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti. Con il trasferimento il settlor non è più proprietario dei beni e diritti apportati: la proprietà legale dei beni è attribuita al trustee sebbene l'oggetto dell'apporto non entri a far parte del patrimonio personale di quest'ultimo in quanto segregato nel patrimonio del trust (trust fund). Il carattere peculiare dell'istituto risiede proprio nello sdoppiamento del concetto di proprietà tipico dei paesi di common law (secondo i cui ordinamenti è possibile che la proprietà sia attribuita a soggetti diversi, il c.d. legal owner trustee e il c.d. beneficial owner). Il diritto italiano, al contrario, annovera il

diritto di proprietà tra i diritti assoluti. Ben si comprendono dunque le difficoltà che, fino alla ratifica della Convenzione, avevano incontrato gli operatori del settore, nel vagliare la compatibilità dell'istituto con l'ordinamento interno. Non è inusuale che nella struttura c.d. amorfa delineata dalla Convenzione, possa intervenire un ulteriore soggetto (c.d. protector o guardiano) con la funzione di esercitare direttamente poteri dispositivi o gestionali, prestare il proprio consenso a decisioni assunte dal trustee ovvero impartire direttive o istruzioni al trustee per compimento specifici atti. Prendendo atto dell'assenza di una disciplina interna dell'istituto in molti dei paesi aderenti, la Convenzione dell'Aia ha dettato i criteri per l'individuazione della legge regolatrice del trust (art. 6). In particolare al trust risulterà applicabile, in primo luogo, la legge scelta dal costituente (sempreché disciplini l'istituto) ovvero, in mancanza di scelta, la legge con la quale risulti avere il collegamento più stretto (luogo di amministrazione del trust, luogo in cui si trovano i beni, luogo di residenza o sede di affari del trustee, luogo di realizzazione degli obiettivi). In questa prospettiva si spiega il fenomeno che vede protagoniste molte delle c.d. off shore iurisdiction, paesi che, nel tentativo di creare appeal per gli investimenti stranieri, stanno introducendo normative interne dell'istituto ovvero modificando quelle già in essere, con la previsione di disposizioni volte a escludere espressamente ogni valutazione della legge straniera, circa la validità e gli effetti dell'atto istitutivo e degli atti dispositivi in favore del trustee. Si registra, dunque, una netta tendenza degli stati appartenenti al modello internazionale a proteggere gli effetti sia del trust sia degli atti dispositivi in favore del trustee, contro le pretese di terzi (tra le altre cfr. Bahamas Trusts Act 1989, Belize Trusts Act 1992 rev. 2000, Trusts Jersev Law 1984).

Come previsto dalla Convenzione dell'Aia, la legge scelta per disciplinare il singolo trust ovvero le disposizioni inserite nell'atto istitutivo non possono, in ogni caso, derogare alle norme imperative interne (in materia di protezione dei minori e degli incapaci, effetti personali e patrimoniali del matrimonio ecc.), alle norme di applicazione necessaria, a quelle di ordine pubblico ovvero alla competenza dei singoli stati in materia fiscale.

IMPOSIZIONE DIRETTA

Esaurita la doverosa disamina dei tratti caratteristici ed essenziali dell'istituto, si può passare all'esame della regolamentazione fiscale, sia ai fini dell'imposizione diretta, sia di quella indiretta.

Con riferimento all'imposizione diretta, come noto, la questione della soggettività tributaria passiva del trust ha trovato soluzione positiva con la legge finanziaria del 2007 che, intervenendo sull'art. 73 del dpr n. 917/1986 (infra Tuir), ha qualificato i trust (residenti in Italia o all'estero, esercenti attività commerciale o meno) quali soggetti passivi Ires, prevedendo altresì la diretta imputazione dei redditi prodotti ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto istitutivo del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali (c.d. «trust trasparente»). Ove,

viceversa, nell'atto istitutivo non siano individuati i beneficiari, il trust dovrà essere tassato, quale soggetto passivo Ires, secondo le regole ordinarie previste dal Tuir (c.d. «trust opaco»). Conseguenza immediata dell'attribuita soggettività tributaria è che il trust, trasparente od opaco che sia, è tenuto ad adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti Ires, compreso quello di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi. Nei modelli predisposti dall'Agenzia delle entrate (Modello Unico - «Enti non commerciali ed equiparati») sono stati all'uopo inseriti appositi quadri destinati alla determinazione del reddito del trust e dei beneficiari individuati. Il trustee, dopo aver determinato il reddito e accertato l'eventuale presenza di beneficiari individuati, indica separatamente la parte di reddito soggetta a Ires e quella da imputare per trasparenza ai beneficiari individuati.

Il trasferimento di beni in un trust ai fini delle imposte sui redditi sconta un trattamento differenziato che varia in funzione del soggetto che l'effettua (imprenditore o non imprenditore) e della tipologia di bene trasferito. Qualora il trasferimento riguardi beni relativi all'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali), questi fuoriescono dalla disponibilità dell'imprenditore in quanto destinati a finalità estranee all'impresa e generano componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione secondo le disposizioni del Tuir. Il trasferimento di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali, beni patrimoniali dell'impresa), invece, genererà plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 del Tuir. Nel caso di beni diversi da quelli relativi all'impresa, infine, il trasferimento al trust, in assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al trust o al trustee. Il trattamento fiscale della cessione dei beni durante la vita del trust, al contrario, non presenta particolari problemi operativi, in quanto desumibile dalle ordinarie disposizioni che ai fini delle imposte sui redditi disciplinano detta operazione. Maggiori problematiche si rinvengono con riferimento al trattamento fiscale dei redditi attribuiti ai beneficiari del trust. Il comma 74, lettera b), dell'articolo unico della finanziaria 2007, come anticipato, ha aggiunto al comma 2 dell'articolo 73 del Tuir il seguente periodo: «Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali»». È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. A differenza dei soci delle società trasparenti, che possono autonomamente stabilire i criteri di distribuzione degli utili societari, i beneficiari di un trust non hanno alcun potere in ordine all'imputazione del reddito del trust, cui provvede unicamente il trustee sulla base dei criteri stabiliti dal settlor. Il reddito imputato per trasparenza

verrà tassato secondo le aliquote personali del beneficiario. Naturalmente, l'effettiva percezione dei redditi da parte dei beneficiari rimane una mera movimentazione finanziaria, ininfluente ai fini della determinazione del reddito. È evidente che, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 48/E del 2007, i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima dell'individuazione dei beneficiari (quando il trust era «opaco»), non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione. Ad una doppia imposizione ostano infatti principi generali dell'ordinamento interno che impediscono l'imposizione in capo a più soggetti passivi di redditi prodotti o realizzati in dipendenza di uno stesso presupposto (articolo 163 del Tuir).

Con le modifiche apportate il legislatore ha dunque finito per attribuire soggettività tributaria anche a enti, come il trust, privi di soggettività giuridica nel diritto civile.

Proprio in considerazione della relativamente recente attribuzione della soggettività tributaria, le Commissioni tributarie di merito non hanno ancora avuto occasione di esprimere la propria posizione circa il trattamento fiscale del trust e delle fasi che lo caratterizzano (apporto di beni o diritti da parte del settlor, operazioni compiute dal trust, distribuzione dei redditi del trust o del trust fund ai beneficiari). In tema di imposizione del trust ai fini delle imposte sul reddito si segnala esclusivamente la

Sentenza della Ctr di Genova n. 113/07/11 depositata il 20/07/2011

La costituzione di una rendita a favore dei beneficiari di un trust trasparente configura reddito imponibile da assoggettare alle imposte sul reddito, non rilevando a tal fine l'imposta di successione e donazione.

In accoglimento dell'appello proposto dal settlor, la Commissione tributaria regionale di Genova ha escluso l'assoggettabilità all'imposta sulle successioni e donazioni della rendita distribuita mensilmente da un trust trasparente, in considerazione della natura di patrimonio personale dei beneficiari di tali flussi reddituali.

La fattispecie oggetto di causa prendeva le mosse da un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate, per il recupero dell'imposta di successioni e donazioni sulle rendite distribuite mensilmente ai tre figli e alla moglie del settlor, da un trust dotato ab origine di un trust fund e implementato successivamente a seguito di una donazione (che aveva scontato la relativa imposta proporzionale al momento dell'apporto). Con l'emissione di un avviso di liquidazione, l'Ufficio aveva richiesto il pagamento della relativa imposta sulle successioni e donazioni, sostenendo che il presupposto per la sua applicazione fosse individuabile nell'incremento patrimoniale realizzato dal beneficiario nel momento dell'individuazione come destinatario dell'arricchimento.

La Ctr di Genova ha riformato la sentenza della Ctp di Genova n. 194/05/09 e annullato l'avviso de quo osservando che: «La costituzione di detta rendita a favore dei beneficiari costituisce reddito imponibile ai fini delle sole imposte sul reddito, e non anche ai fini dell'imposta di successione e donazione, perché i beneficiari assumono la componente sostanziale della soggettività passiva d'imposta, e inoltre sono obbligati a inserire la quota di reddito loro spettante nella propria dichiarazione dei redditi, nonché a liquidare e versare la relativa imposta».

IMPOSIZIONE INDIRETTA

Nell'ambito dell'imposizione indiretta, nonostante i numerosi interventi normativi e le riforme che in questi ultimi anni si sono succedute, non vi è a oggi alcuna norma o formulazione che regolamenti espressamente il trust. Questo dato rappresenta il punto di partenza per comprendere le numerose problematiche interpretative che hanno dato luogo alle più variegate posizioni dottrinarie in tema di imposizione indiretta del trust. La seconda premessa concerne la duttilità ed eterogeneità dell'istituto: il trust non costituisce una categoria uniforme, ma un istituto che si presenta nelle forme più variegate. Occorre, dunque, individuare la fattispecie normativa applicabile nei confronti della specifica tipologia di trust e dei singoli atti che coinvolgono lo stesso, onde individuarne la relativa tassazione indiretta. Il trattamento fiscale dei vari atti che caratterizzano la vita del trust deve essere determinato in via interpretativa. In materia di imposizione indiretta, puntuali disposizioni sono state introdotte, dapprima, con l'art. 6 del dl 3 ottobre 2006, n. 262, che ha previsto l'applicazione dell'imposta di registro sulla costituzione dei vincoli di destinazione sui beni e diritti; successivamente, con la legge di conversione 24 novembre 2006 n. 286 che, senza convertire la disposizione dell'art. 6 del decreto, ha assoggettato la costituzione dei vincoli di destinazione sui beni e diritti all'imposta sulle successioni e donazioni (richiamando con parziali modifiche le norme di cui al Testo unico n. 346 del 31 ottobre 1990, infra Tus); e. da ultimo, con la finanziaria 2007, che ha introdotto alcune franchigie ed esenzioni relative all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni. L'Amministrazione finanziaria è intervenuta sul tema della tassazione indiretta del trust con due circolari esplicative (circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008) con le quali ha reso la propria interpretazione, in termini di imposte da applicare in concreto, per ognuno dei seguenti atti e/o fasi che rappresentano diversi momenti impositivi della vita del trust: I) atto istitutivo di trust; II) atto dispositivo di beni in trust; III) eventuali operazioni compiute durante la vita del trust; IV) trasferimento finale dei beni ai beneficiari.

Seguendo una prassi ormai consolidata, l'Agenzia delle entrate (infra Agenzia delle entrate) ha affermato che l'atto istitutivo, per mezzo del quale il settlor dà vita al trust formalizzandone le regole di funzionamento, che non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (eseguito in un momento successivo), rappresenta un atto privo di contenuto patrimoniale. Qualora, quindi, detto atto sia redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, risulterà assoggettabile esclusivamente a imposta di registro in misura fissa, attualmente pari a euro 168,

ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del dpr 26 aprile 1986, n. 131 (infra Tur). Risolvendo un dubbio sorto dopo la reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, cioè se gli atti di dotazione patrimoniale del trust rientrassero nella locuzione di «costituzione di vincoli di destinazione» prevista dal Tus, dopo aver affermato che l'atto dispositivo con cui il settor vincola i beni nel trust è un negozio a titolo gratuito, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il trust, per le caratteristiche essenziali che lo contraddistinguono, è riconducibile nella categoria dei vincoli di destinazione e, pertanto, soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni. Ai fini della determinazione delle aliquote (e delle franchigie) da applicare per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, dunque, occorrerebbe avere riguardo al rapporto di parentela intercorrente tra il settlor e i beneficiari al momento della costituzione del vincolo. Nel caso in cui la disposizione segregativa fosse generica e tale da non consentire la concreta individuazione dei soggetti beneficiari (ovvero nel caso di trust di scopo, di trust costituiti nell'interesse di soggetti non legati da vincoli di parentela con il settlor ecc.) secondo l'interpretazione ministeriale (circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008), risulterebbe applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni nella misura massima dell'8%, senza la possibilità di usufruire delle franchigie previste. A parere dell'Amministrazione finanziaria il trasferimento dei beni al trustee dovrebbe sempre essere assoggettato a imposizione, anche qualora al momento del trasferimento non vi siano beneficiari identificati.

Il trattamento applicabile ai fini delle imposte indirette operazioni compiute durante la vita del trust, atti di acquisto e di vendita effettuati dal trustee nell'ambito dell'attività di gestione del trust fund, come precisato nella circolare n. 48 del 2007 (par. 5.4), va individuato di volta in volta, a seconda della natura e degli effetti giuridici prodotti dai singoli atti posti in essere. Ad esempio, se la disposizione fosse una cessione a titolo oneroso, sarebbe soggetta all'imposta di registro nella misura ordinariamente prevista dal Tur.

La devoluzione ai beneficiari del trust fund, infine, secondo l'interpretazione ministeriale non realizzerebbe un presupposto impositivo ulteriore ai fini dell'imposta sulle donazioni considerata la descritta tassazione già scontata sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust.

Da ultimo, con riferimento alla tassazione ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, le modalità applicative sono disciplinate dal dlgs 31 ottobre 1990, n. 347, infra Tuic. Tali imposte sono dovute, come noto, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi a oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti. Le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono nel trust, con effetti traslativi, i menzionati beni e diritti. Pertanto, sia l'attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimen-

ti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. La base imponibile alla quale commisurare dette aliquote è determinata ai sensi degli articoli 2 e 10 del Tuic.

Il descritto orientamento di prassi, a tenore del quale sarebbe soggetto a tassazione l'atto dispositivo e non, anche, l'attribuzione finale del trust fund ai beneficiari, insufficiente sotto molteplici aspetti, è stato disatteso dalla prevalente giurisprudenza delle Commissioni tributarie le quali, in molteplici pronunce, si sono espresse in senso diametralmente opposto. Tali pronunce hanno evidenziato come i giudici di merito, chiamati a pronunciarsi sulle questioni specifiche trattate in sede interpretativa dall'Amministrazione finanziaria, abbiano reagito alle forzature della prassi amministrativa ormai consolidatasi in materia, reputando indubbiamente più corretta la tassazione del trust al momento l'attribuzione finale del trust fund ai beneficiari (in tal senso si sono espresse tutte le Commissioni di merito a eccezione della Ctp di Firenze nella sentenza n. 82/02/12 e della Ctp di Milano nelle sentenze seriali n. 73/07/10, n. 74/07/10, n. 78/07/2010 e n. 79/07/10). Di seguito si passeranno in rassegna le sentenze più significative e inedite della giurisprudenza tributaria di merito.

Sentenze in materia di imposta di registro e imposta sulle successioni e donazioni

Sentenza della Ctr di Milano n. 73/15/12 depositata in data 4/7/2012

È esclusa l'imposta sulle donazioni quando nell'atto istitutivo di un Trust auto-dichiarato non si ravvisa l'incremento patrimoniale a spirito di liberalità, elemento essenziale dell'istituto della donazione che presuppone la stessa tassazione.

In seguito all'istituzione di un trust autodichiarato con contestuale dotazione dello stesso, l'Agenzia delle entrate, aveva emesso un avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di donazione applicando l'aliquota dell'8% in relazione ai beni apportati. La ricorrente si era autonominata trustee al fine di rafforzare la garanzia prestata a favore di alcuni istituti bancari. Al raggiungimento dello scopo del trust ovvero al termine dello stesso, il fondo eventualmente residuato, avrebbe dovuto essere trasferito alla stessa disponente se in vita, o, in alternativa, ai suoi eredi legittimi. La contribuente aveva proposto ricorso, denunciando l'inesistenza dei presupposti per la tassazione dell'atto, l'erroneo calcolo delle aliquote per mancato riconoscimento delle franchigie previste ex lege e l'erronea determinazione della base imponibile. Con la sentenza della Ctp di Milano n. 113/18/10 depositata il 13 maggio 2010 il ricorso era stato rigettato con compensazione delle spese (i principi espressi nella sentenza n. 113 sono stati riproposti dalla medesima sezione della Ctp di Milano nelle identiche sentenze seriali n. 114/18/10, n. 115/18/10 e n. 116/18/10 depositate tutte il 13 mag-

La contribuente aveva interposto appello avverso

la sentenza n. 113/08/10 evidenziando che l'applicazione delle franchigie vigenti sul valore del bene apportato nel trust (in relazione ai parenti in linea retta) avrebbe comportato l'annullamento della pretesa erariale. La contribuente ribadiva altresì che la segregazione prevista dall'atto istitutivo non aveva comportato un reale trasferimento e quindi un'effettiva movimentazione di ricchezza, specie nella caso concreto in cui le figure del settlor e trustee risulta $vano\ coincidere\ (c.d.\ trust\ ``autodichiarato").\ L'ufficio,$ eccependo l'inammissibilità dell'appello e rifacendosi alla circolare n. 3/08, sottolineava che anche nei trust «autodichiarati» l'apporto dei beni nel negozio, pur in assenza di formali effetti traslativi, doveva assoggettarsi all'imposta di donazione (nella specie inoltre l'aliquota dell'8% avrebbe dovuto considerarsi legittima, poiché disponente e beneficiario coincidevano e non era quindi ravvisabile il rapporto di parentela). Investita della decisione sull'appello, la Commissione regionale ha ribadito che, nonostante il dl 262 del 2006 avesse ricompreso tra gli atti assoggettabili a imposizione gli «atti costitutivi di vincoli di destinazione», ratio della legge sulle donazioni doveva individuarsi nell'esigenza di tassare l'incremento patrimoniale del beneficiario, esigenza che evidentemente non sussiste qualora il trasferimento di beni o diritti non sia sorretto da spirito di liberalità. Atteso che nel caso di specie risultava provata l'assenza di arricchimento (la segregazione dei beni era esclusivamente sottesa alla prestazione di una garanzia, non configurando alcuna capacità contributiva del trustee) e la mancanza dell'animus donandi nel disponente, il Collegio ha accolto l'appello e dichiarato l'inapplicabilità dell'imposta sulle donazioni.

Sentenze della Ctp di Firenze n. 82/02/12 depositata in data 15/3/2012

È all'apporto patrimoniale disposto a favore del trust e non al trasferimento finale dei beni segregati ai futuri beneficiari che occorre far riferimento per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, atteso che solo in tale momento si realizza l'arricchimento patrimoniale nella sfera giuridica di detti soggetti.

A mezzo di specifico avviso di liquidazione emesso con riferimento a un atto dispositivo di beni in trust, l'Agenzia delle entrate, aveva richiesto il pagamento dell'imposta sulle donazioni in misura proporzionale. Il contribuente si era opposto sostenendo che tale atto non aveva determinato alcun trasferimento di ricchezza. Con la sentenza in commento la Commissione provinciale toscana, in controtendenza con la prevalente giurisprudenza tributaria di merito, ha respinto il ricorso del contribuente, semplicemente rilevando come la struttura istituita rientrasse nella nozione di «creazione di vincoli di destinazione», presupposto per l'applicazione dell'imposizione in misura proporzionale.

Inoltre secondo quanto affermato dalla Corte, «pure son dovute le imposte ipocatastali di cui al dlgs 31 ottobre 1990 n. 347, trattandosi comunque di attribuzione di beni al trustee – con attribuzioni, vincoli, finalità e destinazioni del tutto nuovi dall'originario

diritto di proprietà – e ciò anche a prescindere dallo scopo e dall'effettivo arricchimento».

Sentenza della Ctp di Treviso n. 14/01/2011 depositata in data 25/02/2011

L'attualità del trasferimento di ricchezza, presupposto imprescindibile ai fini dell'applicabilità dell'imposta sulle donazioni, è integrato esclusivamente al momento dell'effettivo trasferimento dei beni del trust ai beneficiari. All'atto di apporto non può conseguentemente applicarsi nessuna tassazione diversa dalla misura fissa, in realtà avente significato di mera prenotazione dell'evento finale sospensivo e condizionante.

Il ricorrente si era opposto a un avviso di liquidazione di imposta di registro e ipocatastale in misura proporzionale relativo a un trust autodichiarato, da questi istituito a favore del figlio bisognoso di assistenza. Allo scopo il settlor aveva destinato due beni immobili (peraltro gravati da ipoteca), ritenendo di assolvere il proprio onere fiscale con il versamento della sola imposta di registro nella misura fissa. Ciò, sia in considerazione dell'assenza di qualsiasi effetto di arricchimento dei terzi, sia per il difetto del c.d. animus donandi (l'effetto traslativo restava quindi sospeso fino alla realizzazione dell'evento finale in cui veniva individuato il beneficiario).

La Commissione trevigiana, in accoglimento del ricorso presentato, ha disposto l'assoggettabilità dell'atto in questione a imposta di registro e ipocatastale in misura fissa accertando l'assenza, nel caso prospettato, della necessaria attualità del trasferimento di ricchezza.

Sentenza della Ctr di Venezia - Mestre n. 10/29/2012 depositata in data 21/2/2012

Il requisito del c.d. animus donandi, inteso come volontà del disponente di determinare l'altrui arricchimento con depauperamento dei propri beni, è un presupposto necessario per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni in misura proporzionale. L'assenza di tale requisito determina l'applicazione di registro nella sua misura fissa all'atto istitutivo di trust con contestuale apporto.

La fattispecie originava da un ricorso presentato avverso un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni a mezzo del quale l'Agenzia delle entrate aveva assoggettato a imposta sulle donazioni nella misura del 6% un atto istitutivo di trust con contestuale atto di dotazione. In particolare, detto atto riguardava l'istituzione di un trust con beneficiari individuati (zii della disponente ovvero, in caso di loro premorienza, nella disponente stessa e nella sorella di quest'ultima), avente a oggetto la nuda proprietà di un immobile, gravato da diritto di abitazione. Trustee veniva designata la stessa disponente, la quale, secondo le linee programmatiche formalizzate nell'atto istitutivo, solo al termine della durata trentennale del trust, avrebbe dovuto trasferire i beni ai beneficiari.

La Commissione regionale di Venezia (sez. distac-

ItaliaOggi7

cata di Mestre), confermando la sentenza della Ctp di Treviso n. 108/09/2010, ha annullato la pretesa erariale (assoggettamento dell'atto a imposta di donazione nella misura del 6%) e confermato l'applicazione dell'imposta di registro nella sua misura fissa. La Commissione, ribadendo la non riconducibilità del trust a nessuno degli schemi giuridici del nostro diritto, ha sottolineato l'impossibilità di configurare l'atto dispositivo come un trasferimento di proprietà così come inteso nel diritto italiano e riscontrando la carenza del requisito del c.d. animus donandi, ha concluso per l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ex art. 58 dlgs 346/1990, rinviando l'imposizione ai fini dell'imposta di donazione e successione al momento dell'effettiva attribuzione patrimoniale a favore dei beneficiari. Confermando quanto stabilito dai giudici di prime cure, la Commissione tributaria regionale ha osservato che con l'istituzione del trust in questione, il settlor «ha operato una segregazione patrimoniale di un bene senza però creare una autonoma personalità giuridica, del tutto diversa dal vincolo di destinazione, specificatamente disciplinato nell'art. 2645-ter c.c., privo di effetti traslativi formali al momento della sua istituzione e, per tale ragione, non suscettibile di esprimere un'autonoma capacità contributiva». La Commissione ha poi proseguito rilevando che «non si può consentire all'interprete di estendere la categoria dei negozi con vincoli di destinazione e negozi che non sono tali: i primi sono assoggettati a imposta proporzionale, perché comportano un incremento patrimoniale e sono perciò espressione di capacità contributiva; contrariamente ai secondi che né causano - al momento della loro istituzione - l'incremento patrimoniale, né rilevano capacità contributiva».

Sentenza della Ctr di Firenze n. 77/24/11 depositata in data 17/11/2011

Non ogni atto di trasferimento a titolo gratuito va sottoposto al tributo successorio, ma solo quello che fa sorgere un arricchimento del soggetto che ne beneficia, posto che se così non fosse si finirebbe con il tassare una fattispecie concreta priva della capacità economica oggetto del tributo e, pertanto, un soggetto che risulta estraneo a ogni forma di arricchimento. Ove ciò avvenisse si verificherebbe un'anticipazione del prelievo nei confronti di soggetti che, anche se potenzialmente beneficiari, non sono titolari di un diritto certo e attuale, espressione di una capacità economica non solo inesistente al momento dell'attuazione del prelievo, ma che potrebbe anche non concretizzarsi affatto.

Con l'emissione di un avviso di liquidazione emesso con riferimento a un atto istitutivo di un trust con contestuale apporto di beni immobili, l'Agenzia delle entrate., a fronte del pagamento da parte del ricorrente dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, aveva richiesto il pagamento dell'imposta sulle donazioni nella misura proporzionale del 6% e delle conseguenti imposte ipotecarie e catastali. La Commissione regionale toscana, confermando la sentenza della Ctp di Firenze n. 30/08/2009, ha

escluso l'assoggettabilità del suddetto atto al tributo successorio, ravvisando l'oggetto della tassazione nel «trasferimento di ricchezza a favore di un soggetto terzo» e nel conseguente «incremento di ricchezza conseguito dal beneficiario dell'elargizione».

Nel trust di famiglia esaminato, viceversa, i beneficiari sono stati considerati titolari di una «mera aspettativa giuridica» (propria di chi è titolare di un diritto a condizione sospensiva), non essendo determinati ma solo determinabili al momento dell'istituzione del trust (da individuare tra una serie di soggetti quali il coniuge, il figlio o altri parenti fino al IV grado del settlor).

Sulla base di tali motivazioni il Collegio adito, dopo aver precisato che solo gli atti a titolo gratuito configuranti un effettivo arricchimento del soggetto beneficiario sono assoggettabili all'imposta de qua, ha accolto il ricorso interposto, rimandando l'integrazione del presupposto impositivo dell'imposta sulle donazioni al momento della concreta attribuzione del trust fund ai beneficiari.

Sentenza della Ctr di Roma - Latina n. 709/39/11 depositata in data 29/09/2011

È escluso l'assoggettamento a imposta di registro in misura proporzionale di un atto costitutivo di trust, a causa della mancanza di una reale attribuzione di ricchezza e quindi di un «effettivo incremento patrimoniale» del trustee.

Nella fattispecie l'Agenzia delle entrate di Cassino, con avviso di liquidazione, aveva chiesto il pagamento di imposta di registro in misura proporzionale relativamente a un atto di apporto di un fabbricato in trust, sostenendo che tale atto avrebbe determinato una vera e propria disposizione, con il conseguente spoglio del settlor e sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale dei suoi creditori. Il contribuente aveva conseguentemente proposto ricorso alla Ctp di Frosinone chiarendo come l'atto di trasferimento dei beni dal settlor al trustee fosse fiscalmente neutro e, pertanto, da sottoporre a imposta fissa. Con la sentenza in commento, la Commissione tributaria regionale di Roma ha riformato la sentenza della Ctp di Frosinone n. 42/02/2008, sposando le posizioni già espresse da quest'ultimo nel primo grado di giudizio. La decisione della Commissione regionale si fonda su specifiche riflessioni inerenti il trust e le differenze con altri istituti conosciuti dall'ordinamento interno (in particolare donazione e fondo patrimoniale). Ai fini del trattamento fiscale, la Commissione ha considerato essenziali tre elementi: 1) l'assenza di qualsivoglia accrescimento patrimoniale del trustee il quale, se da una parte diveniva formalmente proprietario del bene, dall'altra vedeva le sue facoltà di proprietario inutilizzabili per l'accrescimento del suo patrimonio e strumentali al soggetto beneficiario, al quale per giunta la proprietà dovrà in seguito essere trasferita; 2) la neutralità economica dell'assetto degli interessi; 3) l'individuazione della causa giuridica del negozio consisteva nella destinazione vincolata del bene apportato a vantaggio del beneficiario. In considerazione di ciò non è stata rilevata alcuna attribuzione di ricchezza e quindi alcun ef-

fetto patrimoniale, ma la sola conservazione delle potenzialità economiche del bene o la loro attualizzazione, grazie all'abilità gestionale del trustee. In conclusione, in forza di quanto esposto nelle motivazioni, la Commissione ha ritenuto assoggettabile l'atto in questione alla sola imposizione di registro in misura fissa.

Sentenza della Ctp di Torino n. 70/13/2011 depositata in data 9/6/2011

L'intento di liberalità è il presupposto indispensabile ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e ipo-catastali in misura proporzionale all'apporto di beni in trust.

La fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio piemontese prendeva le mosse da un ricorso avverso un avviso di liquidazione. Con detto atto impositivo l'Agenzia delle entrate, aveva richiesto il pagamento delle imposte di registro e ipo-catastali in misura proporzionale, relativamente a un atto istitutivo di trust con contestuale apporto, finalizzato a riunire il patrimonio immobiliare ricevuto da ciascuno dei fratelli della famiglia (negli anni successivi al decesso del padre e di altri parenti) e procedere a una «gestione unitaria» dello stesso.

La Commissione ha accolto il ricorso in considerazione della mancanza di un qualsiasi intento di liberalità da parte dei disponenti nei confronti del trustee. Di conseguenza la Commissione ha rigettato la tesi dell'Ufficio confermando la tassazione con imposta di registro e ipocatastale in misura fissa.

Sentenza della Ctr di Bologna n. 16/09/11 depositata in data 4/2/2011

L'atto istitutivo di un Trust di garanzia, nel quale non è ravvisabile né l'animus donandi né un arricchimento concreto, non può dar luogo all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ma va registrato con il pagamento dell'imposta in misura fissa.

La fattispecie oggetto di causa prendeva le mosse da un ricorso avverso un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate aveva assoggettato a imposta di donazione nella misura proporzionale dell'8% l'atto istitutivo di un trust di garanzia, finalizzato dunque a garantire, per la sua durata, che i beni dei due disponenti restassero segregati rispetto alle vicende personali degli stessi.

Confermando la sentenza della Ctp di Bologna n. 120/02/09 depositata il 30/10/2009, la Commissione regionale ha dichiarato la legittimità del comportamento del contribuente che aveva registrato l'atto in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte prima, del dpr n. 131/86, disposizione, come noto, relativa agli atti non aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Il Collegio ha così evidenziato che in un trust istituito al solo scopo di realizzare una reciproca garanzia, non è ravvisabile né alcun intento liberale nei confronti del trustee, né alcun arricchimento potenziale o effettivo in capo allo stesso o ai disponenti. Ritenendo ancora non integrato

il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni, la Commissione ha dunque rinviato tale valutazione al momento di effettivo trasferimento del trust fund ai beneficiari.

Sentenza della Ctr di Milano n. 96/04/10 depositata in data 26/10/2010

È esclusa l'applicazione dell'imposta di donazione sugli atti istitutivi di trust che non predispongono un vincolo di destinazione e che pertanto, non denotano un intento di liberalità, attesa l'assenza di un sostanziale arricchimento patrimoniale del beneficiario in quel determinato momento impositivo.

Il ricorrente aveva contestato un avviso di liquidazione mediante il quale l'Agenzia delle entrate aveva applicato, con riferimento all'atto istitutivo di un trust nel quale era stato conferito il patrimonio di una società per procedere alla liquidazione (c.d. «trust liquidatorio»), l'imposta di donazione (con aliquota dell'8%), anziché l'imposta di registro in misura fissa.

In considerazione delle finalità liquidatorie del trust, della piena autonomia decisionale del trustee nonché della mancata inclusione degli atti di trust tra quelli elencati dall'art. 2 della legge 286/06, la Commissione tributaria regionale di Milano, confermando la sentenza della Ctp di Lodi n. 11/01/09, ha sancito l'applicabilità all'atto di apporto della sola imposta di registro in misura fissa, con conseguente inapplicabilità dell'imposta sulle donazioni.

Sentenza della Ctr di Milano n. 88/04/10 depositata in data 25/10/2010

La sussistenza del un vincolo di destinazione, elemento essenziale ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, va verificata volta per volta in relazione allo specifico atto costitutivo di trust.

Una società a responsabilità limitata aveva conferito l'intero patrimonio aziendale in un trust avente lo scopo di favorire l'ordinata ed efficace liquidazione, e con beneficiari individuati, in primo grado, nei creditori risultanti dalle scritture contabili alla data di istituzione del Trust, in secondo grado, negli eventuali terzi finanziatori e, in terzo grado, nei soci, al momento della cancellazione della Srl dal registro delle imprese. Con riferimento a detto atto l'Agenzia delle entrate., con accertamento notificato al notaio rogante, aveva richiesto l'applicazione dell'imposta di donazione nella misura dell'8% oltre sanzioni. Con la sentenza della Ctp di Milano n. 12/01/09 era stata accolta la tesi del notaio ricorrente in considerazione della mancata inclusione degli atti costitutivi di trust tra quelli menzionati nei commi da 47 a 49 dell'art. 2 legge 286/06 (legge che ha ripristinato l'imposta de qua) e non avendo ravvisato il vincolo di destinazione, a causa delle finalità liquidatorie del trust e dell'ampia facoltà del trustee di operare con autonomia decisionale. L'Agenzia delle entrate interponeva appello avverso la suddetta sentenza insistendo sull'effettività trasferimento del patrimonio

ItaliaOggi7

al trustee, in considerazione della piena ed esclusiva titolarità assunta da quest'ultimo. Come rilevato dalla Commissione meneghina sebbene l'effetto segregativo e traslativo del patrimonio sia proprio di ogni atto costitutivo di trust, la sussistenza del vincolo di destinazione, presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, deve essere verificata volta per volta. Non ravvisando la sussistenza nella fattispecie di tale vincolo di destinazione, la Commissione ha ritenuto applicabile la sola imposta di registro in misura fissa.

Alle medesime conclusioni era pervenuta anche la Ctp di Salerno nella sentenza n. 465/15/10 depositata in data 8/10/10 che, in riferimento a un atto di apporto di immobili in trust, ha escluso l'applicabilità di imposizione ipo-catastale in misura proporzionale rilevando come nell'istituzione di un trust la presenza di un c.d. vincolo di destinazione non sempre sottende a un effettivo trasferimento dei beni apportati.

Sentenza della Ctp di Genova n. 280/04/10 depositata in data 7/10/2010

La presenza di una condizione sospensiva non permette, nell'apporto di beni in un trust, l'applicazione dell'imposta di donazione in misura proporzionale, poiché requisito essenziale a tal fine è proprio il verificarsi della condizione stessa.

Il notaio rogante aveva impugnato un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, con il quale l'Ufficio aveva liquidato l'imposta di donazione nella misura del 4% in luogo dell'imposta di registro in misura fissa autoliquidata, in relazione a un atto istitutivo con contestuale conferimento di una somma di denaro di trust di famiglia con beneficiari individuati nei figli nascituri del disponente, al raggiungimento della loro maggiore età.

La Commissione genovese ha accolto il ricorso presentato rilevando come, trattandosi di atto sottoposto a condizione sospensiva ai sensi del disposto di cui all'art. 58, commi 2 e 5, del dlgs 346/1990, lo stesso debba essere sottoposto a tassazione se e quando tale condizione si verifichi. Ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art.27, del dpr n. 131/1986, dunque, il presupposto applicativo dell'imposta potrà considerarsi integrato solo al momento dell'effettivo trasferimento della ricchezza ai beneficiari.

Sentenza della Ctp di Pesaro n. 287/01/10 depositata in data 9/8/2010

L'atto istitutivo di trust con finalità liquidatorie non comporta alcun arricchimento dei futuri beneficiari e non può essere assoggettato alle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali in misura proporzionale.

Nel caso di specie era stato proposto ricorso avverso un avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto assoggettabile a imposta sulle donazioni, ipotecarie e catastali in misura proporzionale l'atto costitutivo di un trust liquidatorio, il cui scopo era quello di «segregare il patrimonio conferito al fine di salvaguardare la par condicio creditorum nell'ambito della liquidazione della società disponente».

La Commissione, in considerazione della rilevata assenza di qualsivoglia intento donativo della società istituente e dell'assenza di effetti traslativi della disposizione, ha accolto il ricorso presentato dal contribuente ed escluso l'applicabilità allo stesso dell'imposta sulle donazioni. Unica funzione del trust esaminato era, infatti, quella di strumento di «garanzia» per i creditori nell'ambito della procedura di liquidazione della società.

Sentenza della Ctp di Milano n. 79/07/2010 depositata in data 31/5/2010

Il trustee, anche se fisicamente coincidente con il disponente, è un soggetto giuridico diverso che agisce in sostanziale piena autonomia e nell'interesse dei beneficiari. L'apporto di beni in trust dovrà, conseguentemente, essere assoggettato a imposta sulle donazioni.

La fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio lombardo prendeva le mosse da un ricorso avverso un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate per il recupero dell'imposta di donazione in misura proporzionale dell'8% relativo a un atto istitutivo di trust auto-dichiarato con contestuale apporto del patrimonio immobiliare del disponente, finalizzato conseguire gli effetti giuridici di un fondo patrimoniale (in sede di registrazione telematica erano state liquidate le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa). La Commissione, rigettando il ricorso, ha sottolineato che l'art. 20 Tur impone il dovere agli Uffici Finanziari di procedere alla tassazione degli atti sottoposti a registrazione secondo l'effettivo contenuto negoziale, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti. A prescindere dalla coincidenza tra la persona del disponente e il trustee (da considerarsi comunque un soggetto di diritto distinto), dunque, secondo la Corte si sarebbe verificato un incremento patrimoniale tale da giustificare l'applicazione dell'imposta di donazione nella misura dell'8%.

I medesimi principi espressi nella sentenza in commento sono stati altresì ribaditi dalla settima sezione della Ctp di Milano nelle sentenze seriali n. 73/07/10 e 74/07/10 depositate il 20/5/2011, nonché nelle sentenze n. 77/07/10 e 78/07/10 depositate il 31/5/2010.

Sentenza della Ctp di Bergamo n. 04/02/10 depositata in data 13/1/2010

L'applicazione delle aliquote e delle franchigie previste ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni con riferimento a un trust successorio deve essere determinata in relazione al grado di parentela tra i beneficiari e il de cuius, non rilevando quello intercorrente tra quest'ultimo e il trustee (anche qualora rivesta altresì la qualità di beneficiario).

La Commissione provinciale bergamasca con la suddetta sentenza ha annullato un avviso di liquidazione dell'Agenzia delle entrate con il quale era stata disconosciuta l'applicabilità delle franchigie previsti ai fini dell'imposta sulle successioni e donazione, nonostante i beneficiari finali del trust successorio fossero stati perfettamente individuati.

Sentenza della Ctr di Roma – Latina n. 732/40/09 depositata in data 22/12/2009

Il trasferimento dal settor al trustee è un'attribuzione meramente strumentale al raggiungimento del fine ultimo del trust e, in quanto tale, va assoggettata a imposta di registro in misura fissa ex art. 11 del Tur.

L'Agenzia delle entrate aveva proposto appello avverso la sentenza della Ctp di Frosinone n. 283/04/06 con la quale i giudici di prime cure, in accoglimento del ricorso del contribuente, avevano annullato un avviso di liquidazione relativo a imposta suppletiva di registro, ipotecaria e catastale. Con il suddetto atto impositivo, in luogo dell'imposta fissa versata dal contribuente ex art. 11 della tariffa, parte prima, era stato richiesto il pagamento di imposta di registro nella misura del 3% ex art. 9 tariffa parte prima dpr 131/86, ritenendosi che l'atto dispositivo del settlor non potesse essere incluso tra quelli «non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale». Con la sentenza de qua, la Commissione regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia, in considerazione, dell'impossibilità di includere l'atto dispositivo del settor tra «gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» previsti dall'art. 9 della citata tariffa.

Sentenza della Ctr di Roma – Latina n. 649/39/09 depositata in data 20/10/2009

Indipendentemente dalla forma apparente, un trust avente quale fine ultimo il trasferimento di beni al trustee ai fini di godimento (venendo meno perciò il carattere originario di negozio fiduciario dell'istituto stesso) sconta l'imposta di registro in misura proporzionale. Il fatto che il trustee non goda di un diritto pieno di proprietà, così come inteso nel nostro ordinamento, esclude che il trasferimento dei beni debba essere considerato tale.

Con la pronuncia in commento, la Commissione regionale di Roma ha sancito l'applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale all'atto dispositivo con cui il settlor aveva apportato in trust taluni beni immobili. L'Agenzia delle entrate di Cassino aveva presentato appello avverso la sentenza della Ctp di Frosinone n. 214/04/06 con la quale, i giudici di prime cure avevano annullato un avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio aveva liquidato imposte di registro in misura proporzionale relativamente a un atto istitutivo di trust con contestuale apporto nello stesso di beni immobili, in luogo delle imposte di registro in misura fissa versate dal ricorrente ex art. 11 del Tur.

La Commissione, evidenziando che il fine ultimo dell'atto consisteva nel trasferimento dei beni immobili a un terzo soggetto e che nella fattispecie concreta erano venuti a mancare tutti gli elementi caratterizzanti un negozio fiduciario, ha accolto l'appello dell'Ufficio e dichiarato l'applicabilità all'atto dell'imposta di registro in misura proporzionale del 3%, ex art. 9 tariffa parte prima dpr 131/86.

Sentenza della Ctp di Caserta n. 481/15/09 de-

positata in data 11/6/2009

I beneficiari di un atto costitutivo di trust sono titolari di un diritto sottoposto a «condizione sospensiva» che non consente loro, al momento dell'apporto, di conseguire alcun arricchimento né potenziale né effettivo.

Il ricorrente si era opposto a un avviso di liquidazione mediante il quale l'Agenzia delle entrate aveva invocato l'assoggettamento a imposta di donazione nella misura dell'8% dell'atto istitutivo di un trust, con il quale una società estera aveva segregato parte del proprio patrimonio. Sosteneva l'Ufficio che, in considerazione dell'estensione dell'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni alla costituzione dei vincoli di destinazione, disposta dall'art. 2 del comma 47 del decreto legge n. 262 del 2006, rientrerebbero nella relativa disciplina anche i trust, i patrimoni destinati a uno specifico affare e i fondi patrimoniali. Secondo quanto evidenziato in sede di ricorso, viceversa, il trust in questione, avente come programma negoziale la creazione di un patrimonio destinato a uno specifico affare (art. 2447-bis c.c.) di una società di capitali, avrebbe dovuto considerarsi un atto rientrante nell'esercizio dell'attività d'impresa, non integrando neppure astrattamente, come sostenuto dall'Ufficio, un atto gratuito a titolo di liberalità.

Con l'arresto in commento il Collegio campano, dopo aver qualificato i beneficiari del trust quali soggetti titolari di una mera aspettativa giuridica, ha annullato l'avviso di liquidazione con il quale era stata applicata l'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, propendendo, in quel determinato momento impositivo, per l'applicazione della sola imposta di registro in misura fissa. Ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del dlgs 346/1990 (a tenore del quale «per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro») il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni potrà dunque ritenersi integrato solo al momento dell'eventuale attribuzione del trust fund ai beneficiari.

Sentenza della Ctp di Savona n. 40/04/09 depositata in data 11/3/2009

L'indicazione specifica del beneficiario, con generalità e grado di parentela, permette in maniera assoluta l'applicazione delle aliquote e delle franchigie previste ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti a titolo gratuito e le disposizioni testamentarie, considerando i rapporti intercorrenti tra disponente e beneficiario.

Il contribuente si era opposto a un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, per mezzo del quale l'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto l'applicabilità delle aliquote e delle franchigie previste ai fini dell'imposta sulle donazioni in considerazione dell'asserita mancata individuazione del soggetto beneficiario del trust. Ciò nonostante il contribuente avesse, successivamente all'emissione della circolare n. 48/E del 2007, sottoscritto e registrato un atto

integrativo indicante l'ammontare della base imponibile e, a seguito della circolare n. 3 del 2008, registrato un ulteriore atto integrativo con il quale, in luogo della generica individuazione dei beneficiari nei «discendenti del disponente viventi al termine finale della durata del trust», aveva nominativamente indicato che in quel momento risultava essere suo discendente.

Con la sentenza in rassegna la Commissione ha accolto il ricorso del contribuente e consentito l'applicazione delle relative aliquote e franchigie.

Sentenza della Ctp di Torino n. 37/22/08 depositata in data 8/7/2008

Non si può qualificare un atto costitutivo di trust come «negozio costitutivo di rendita» se l'assegno che i beneficiari dovranno ricevere non è certo nella sua determinazione, ma presuppone il rischio di risultati negativi della gestione. A tale atto sarà conseguentemente applicabile l'imposta di registro in misura fissa.

Con l'emissione di un avviso di liquidazione, l'Agenzia delle entrate aveva contestato la registrazione in misura fissa dell'atto istitutivo di un trust nel quale erano state conferite dal settor le quote di partecipazione relative all'intero capitale di due società, per un complessivo valore di euro 420.000. Secondo l'interpretazione dell'Amministrazione, infatti, tale atto avrebbe dovuto qualificarsi come negozio costitutivo di rendita ed essere assoggettato, ai sensi dell'art. 9 della tariffa allegata al Tur, all'applicazione di imposta suppletiva di registro nella misura del 3% (euro 12.600). A tenore delle istruzioni programmatiche esternate nell'atto istitutivo, infatti, il trustee, al verificarsi di peculiari condizioni ed eventi (l'impiego a tempo indeterminato dei beneficiari dopo il venticinquesimo anno d'età, o la non-dipendenza da droghe o alcol), avrebbe dovuto distribuite mensilmente un assegno di mantenimento di euro 1.000 ai beneficiari.

Con la sentenza in commento la Commissione piemontese ha accolto il ricorso presentato dal contribuente, contrastando la qualificazione giuridica dell'atto come negozio costitutivo di rendita prospettata dall'Amministrazione. Ciò in considerazione dell'incertezza circa la concreta erogazione dell'assegno di mantenimento da parte del trustee, erogazione condizionata all'effettivo conseguimento di un reddito da parte del trust. L'incertezza circa gli eventuali risultati positivi di gestione esclude la sussistenza di una rendita certa nell'ammontare e nella periodicità, con conseguente inoperatività della disposizione di legge invocata dall'Ufficio e applicazione a tale atto dell'imposta di registro in misura fissa.

Sentenze in materia di imposte ipotecarie, imposte catastali e ici

Sentenza della Ctp di Parma n.89/04/12 depositata in data 6/6/2012

È sancita la soggettività passiva ai fini Ici del trust

in relazione al suo patrimonio, con la conseguente applicazione del tributo in misura piena sugli immobili in esso trasferiti, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano o meno adibiti ad abitazione principale del disponente.

Con la sentenza in commento la Commissione provinciale ha confermato la soggettività passiva ai fini Ici del trust in relazione al suo patrimonio, con la conseguente debenza del tributo sugli immobili in esso trasferiti, in misura piena, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano adibiti ad abitazione principale del settlor. Il trust in questione era stato istituito dal disponente, persona fisica disabile, per la protezione e la gestione del suo patrimonio.

Il trust ricorrente si era opposto a un avviso di accertamento per il recupero dell'imposta comunale Ici 2008 da pagarsi per un immobile abitativo.
Oltre a lamentare una carenza di motivazione, in fatto e in diritto dell'atto, il ricorrente evidenziava che la finalità del trust era quella di garantire al settlor, interdetto, la protezione e la gestione dei suoi beni, tipica finalità assistenziale che avrebbe dovuto comportare l'esenzione dal tributo. Il ricorrente evidenziava inoltre che già in epoca anteriore del trasferimento gli era stata riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'Ici sul medesimo immobile, in quanto adibito a sua abitazione principale.

La Commissione tributaria provinciale di Parma, dopo aver evidenziato l'applicabilità del tributo su tutti gli immobili «segregati», ha dichiarato la sussistenza di soggettività passiva in capo al trust atteso che gli immobili risultavano trasferiti in piena proprietà (funzionale alla gestione degli immobili). Sulla base di tali considerazioni i giudici di merito, rigettando il ricorso proposto, hanno escluso l'applicabilità sia dell'esenzione per abitazione principale sia di quella prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del dlgs 504/1992, relativa agli enti non commerciali. Il trust in questione, pur integrando la nozione di ente non commerciale costituito a favore di un soggetto disabile, aveva lo scopo della miglior gestione del patrimonio nell'interesse del disponente al fine della sua trasmissione ai beneficiari con conseguentemente esclusione della finalità esclusivamente assistenziale, finalità peraltro non provata in giudizio dal ricorrente.

Sentenza della Ctp di Treviso n. 14/03/12 depositata in data 25/1/2012

In assenza di un reale effetto traslativo, l'atto di dotazione di un trust sconta imposte ipo-catastali in misura fissa.

Nei fatti il contribuente aveva proposto ricorso avverso un avviso di liquidazione, relativo a un atto istitutivo di trust con contestuale apporto nello stesso di beni immobili, per mezzo del quale l'Agenzia delle entrate aveva richiesto il pagamento di imposte ipotecarie e catastali nella misura proporzionale rispettivamente del 2% e 1%. Il ricorrente si era opposto a detto avviso di liquidazione, evidenziando come nella fattispecie concreta non fosse riscontrabile alcun reale effetto traslativo. La Commissione trevigiana ha accolto il ricorso prendendo atto che

il rappresentante dell'Ufficio aveva dichiarato in udienza di rinunciare alle pretese portate dall'avviso di liquidazione.

Sentenza della Ctp di Lodi n. 60/02/2011 depositata in data 4/4/2011

Nella fattispecie di trust con finalità liquidatorie del patrimonio conferito in cui sia concessa al trustee piena autonomia decisionale, non è ravvisabile la costituzione di alcun vincolo di destinazione con conseguente non applicabilità dell'imposta sulle donazioni. La quantificazione delle basi imponibili pari a zero, effettuata ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, non può non comportare che tale valore pari a zero debba essere assunto ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, per cui è legittima l'imposizione in misura fissa di tali imposte.

La fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio lombardo prendeva le mosse da sette ricorsi presentati da un notaio avverso altrettanti avvisi di liquidazione. Con tali atti, l'Agenzia delle entrate aveva provveduto al recupero delle imposte principali ipotecarie e catastali, asseritamente dovute nella misura del 2 e dell'1%, per la registrazione dei relativi atti pubblici di istituzione di trust con conferimento immobiliare. Con i suddetti avvisi l'Ufficio di Lodi, dopo aver precisato di ritenere detti atti soggetti all'imposta di donazione in misura fissa, aveva provveduto alla liquidazione delle maggiori imposte ipotecarie e catastali rideterminate in misura proporzionale (assumendo come base imponibile il valore dichiarato nelle disposizioni finali degli atti di trust). Trattavasi in particolare di trust liquidatori, istituiti con contestuale conferimento immobiliare al fine di realizzare nella maniera più efficace il programma di liquidazione. La registrazione era stata effettuata dallo stesso notaio, il quale aveva viceversa liquidato le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tabella parte prima, allegata al dpr n. 131/86.

La Commissione provinciale, nel merito, ha accolto i ricorsi riuniti proposti dal contribuente, sottolineando che la quantificazione delle basi imponibili pari a zero, effettuata dall'Ufficio ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, non può non comportare che tale valore pari a zero debba essere assunto ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, per cui è legittima l'imposizione in misura fissa di tali imposte operata dal contribuente già al momento dell'istituzione del trust (atto strumentale che consente di attuare il programma con esso predisposto).

Conseguentemente, il Collegio ha considerato legittima l'imposizione in misura fissa applicata.

Sentenza della Ctp di Perugia n. 35/01/2011 depositata in data 26/1/2011

Considerato che beneficiario del trust è titolare di una mera aspettativa giuridica da concretizzarsi nel futuro, posizione propria di chi è titolare di un diritto soggetto a condizione sospensiva, l'atto di dotazione non potrà essere assoggettato all'applicazione delle imposte ipo-catastali in misura proporzionale, essendo ciò possibile solo al momento dell'attribuzione finale del trust fund.

Nella fattispecie concreta il ricorrente aveva impugnato un avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate aveva provveduto al recupero dell'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale relativamente alla trascrizione di atti di istituzione di trust con contestuale apporto di beni immobili.

La Commissione umbra, in accoglimento del ricorso presentato, ha annullato l'avviso di liquidazione osservando come sia la stessa legge n. 262 del 2006 (che, come noto, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni) a richiedere che l'oggetto della tassazione si concretizzi in un trasferimento di ricchezza «a favore di un soggetto terzo». Attesa la non ravvisabilità di detto trasferimento nella fattispecie esaminata, essendo stato il beneficiario del trust esclusivamente titolare di una aspettativa giuridica propria di chi è titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva, il Collegio ha ritenuto corretta l'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa anticipata già al momento dell'istituzione, in quanto la funzione dell'apporto di beni al trustee sarebbe quella di consentire allo stesso, attraverso la loro gestione, di realizzare il programma predisposto nell'atto istitutivo.

Sentenza della Ctp di Treviso n. 95/1/09 depositata il 14/10/2009

Il trust è un istituto assimilabile a un fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) non a una donazione, e per questa ragione l'imposta deve essere in misura fissa. Solo alla scadenza si verifica un effettivo trasferimento suscettibile di imposizione tributaria.

Con la notifica di un avviso di liquidazione l'Agenzia delle entrate aveva liquidato imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale in relazione a un atto istitutivo di trust con contestuale atto di dotazione, in luogo dell'imposizione a tassa fissa richiesta nell'atto.

La Commissione provinciale trevigiana in accoglimento del ricorso presentato, previa assimilazione dell'istituto a quello codicistico del fondo patrimoniale, ha disposto l'applicazione all'atto de quo di imposte ipo-catastali in misura fissa.

Come rilevato dai giudici di merito «La struttura del contratto è triangolare: il disponente (settor) trasferisce un patrimonio a un altro soggetto, il trustee, che ne diventa proprietari), con l'obbligo di custodirlo e amministrarlo e di trasferirlo a sua volta a uno o più beneficiari, a una scadenza finale... Risulta quindi evidente l'assenza di un qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del trustee in quanto quest'ultimo costituisce solo il mezzo per la realizzazione del programma concordato). Il trust è assimilabile non a una donazione ma piuttosto al fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) che realizza come il trust la segregazione del patrimonio.

Sentenza della Ctp di Treviso n. 47/1/09 depositata il 30/4/2009

Solo al momento del trasferimento finale e de-

ItaliaOggi7 11

finitivo del trust fund ai beneficiari si verifica il presupposto essenziale per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazione, ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Fino ad allora il fisco non può pretendere che l'imposta in misura fissa.

Con la pronuncia in commento la Commissione trevigiana, conformandosi alla prevalente giurisprudenza tributaria di merito, ha annullato un avviso di liquidazione mediante il quale l'Ufficio aveva richiesto il pagamento di imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, in relazione all'istituzione di un trust di garanzia per mezzo del quale il settlor aveva segregato la propria impresa di costruzioni, affidandone la gestione a una trust company con finalità di gestione e garanzia.

La Commissione provinciale ha osservato che il conferimento di azienda al trust realizzato non consentiva l'individuazione di alcun effetto traslativo pieno e perfetto nella segregazione dei beni e diritti dell'azienda conferita la quale, anche se sottratta alla disponibilità del settore non era entrata a far parte del patrimonio della trust company. L'effetto traslativo, presupposto essenziale ai fini della tassazione proporzionale, nella fattispecie era rimasto infatti eventuale e condizionato alla sopravvivenza dell'azienda, obiettivo finale alla base dell'istituzione posta in essere.

Per la durata del trust, dunque, l'effetto traslativo appariva sottoposto a una condizione sospensiva, condizione che si sarebbe potuta eventualmente verificare solo alla conclusione del trust e a seconda dell'esito conseguito.

Sicché, come testualmente osservato dal Collegio: «In tale plausibile contesto di sospensione procedurale con trasferimento dell'azienda solo al realizzarsi dell'attesa condizione finale, pare del tutto ragionevole applicare nel frattempo dette imposte sul patto intrattenuto in misura fissa».

12 Italia Oggi 7